

**DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AST DI FERMO
N. 280/AST_FM DEL 08/05/2023**

Oggetto: [presa possesso dell'Ufficio da parte del Collegio Sindacale].

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AST DI FERMO**

- -

VISTA la L.R. n.19 del 08.08.2022;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile della UOSD Controllo di Gestione e del Responsabile UOC Contabilità Bilancio e Finanza;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Sub Commissario Sanitario e del Sub Commissario Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

-di prendere atto del verbale di insediamento del Collegio Sindacale AST FM ID:1045457/03/04/2023/FMDIR;

-di prevedere che la copertura del relativo costo fisso obbligatorio sia così imputata per previsione:

Presidente dr.ssa Marina Diomedì

Anno 2023

compensi: € 12.600 per un complessivo di 15.986,88 , comprensivo di cassa previdenziale e IVA come per legge, da registrare al conto 0521020101 "indennità collegio sindacale" della contabilità generale esercizio 2023;

Anni 2024-2025 (cadauno)

compensi: € 16.800,00 per un complessivo di 21.315,84 , comprensivo di cassa previdenziale e IVA come per legge, da registrare al conto 0521020101 "indennità collegio sindacale" della contabilità generale esercizi 2024 e 2025;

Anno 2026

compensi: € 4.200,00 per un complessivo di 5.328,96 , comprensivo di cassa previdenziale e IVA come per legge, da registrare al conto 0521020101 "indennità collegio sindacale" della contabilità generale esercizio 2026;

Componente dr. Simone Mancini

Anno 2023

compensi: € 10.500,00 per un complessivo di 13.322,40, comprensivo di cassa previdenziale e IVA come per legge, da registrare al conto 0521020101 "indennità collegio sindacale" della contabilità generale esercizio 2023;

Anni 2024-2025 (cadauno)

compensi: € 14.000,00 per un complessivo di 17.763,20, comprensivo di cassa previdenziale e IVA come per legge, da registrare al conto 0521020101 "indennità collegio sindacale" della contabilità generale esercizi 2024 e 2025;

Anno 2026

compensi: € 3.500,00 per un complessivo di 4.440,80, comprensivo di cassa previdenziale e IVA come per legge, da registrare al conto 0521020101 "indennità collegio sindacale" della contabilità generale esercizio 2026;

Componente dr. Carlo Salvatori

Anno 2023

compensi: € 10.500 da registrare al conto 0521020101 "indennità collegio sindacale" della contabilità generale esercizio 2023

oneri riflessi: € 2.636,55 da registrare al conto 0521020301 "oneri sociali collegio sindacale" della contabilità generale esercizio 2023;

IRAP: € 892,50 da registrare al conto 0521020401 "IRAP su compensi al collegio sindacale" della contabilità generale esercizio 2023

Anni 2024-2025 (cadauno)

compensi: € 14.000 da registrare al conto 0521020101 "indennità collegio sindacale" della contabilità generale esercizi 2024 e 2025;

oneri riflessi: € 3.515,40 da registrare al conto 0521020301 "oneri sociali collegio sindacale" della contabilità generale esercizi 2024 e 2025;

IRAP: € 1.190 da registrare al conto 0521020401 "IRAP su compensi al collegio sindacale" della contabilità generale esercizi 2024 e 2025;

Anno 2026

compensi: € 3500 da registrare al conto 0521020101 "indennità collegio sindacale" della contabilità generale esercizio 2026;

oneri riflessi: € 878,85 da registrare al conto 0521010301 "oneri sociali collegio sindacale" della contabilità generale esercizio 2026;

IRAP: € 297,50 da registrare al conto 0521010401 "IRAP su compensi al collegio sindacale" della contabilità generale esercizi 2026;

- di stabilire che i rimborsi delle spese vive documentate per l'espletamento dell'incarico siano istruiti, liquidati e pagati dall'Ufficio Personale –allo stato-secondo procedura e disciplina vigenti in materia di missioni e trasferte dei dipendenti in via analogica;
- di prevedere che tutte le eventuali variazioni soggettive od oggettive sopraggiunte rispetto all'atto qui adottato (a titolo esemplificativo non esaustivo: incremento del compenso correlato alla corresponsione dell'emolumento accessorio di risultato ove riconosciuto al leg.le rapp.te dell'AST, variazioni nella carica di Presidente del Collegio, *turn-over* dei componenti, etc...) siano recepite e formalizzate con determina dirigenziale dell'Ufficio Personale;
- di provvedere alle forme di pubblicità legale ed alle trasmissioni occorrenti.

Il Sub Commissario Amministrativo
Dott. Simone Aquilanti

Il Sub Commissario Sanitario
Dott. Giuseppe Ciarrocchi

Il Commissario Straordinario
Dott. Roberto Grinta

Per i pareri infrascritti:

U.O.S.D. CONTROLLO DI GESTIONE

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attesta che l'onere derivante dal presente atto è compatibile con il budget 2023 provvisoriamente assegnato con DGRM 1851/22. Per gli anni seguenti la spesa sarà resa compatibile con i rispettivi Budget

Il Responsabile UOSD
Dott. Daniele Rocchi

U.O.C. BILANCIO

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC
Dott. Luigi Stortini

La presente determina consta di n. 07 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. AAGG)

Precedente amministrativo di riferimento: Det.na 167/ASTFM/2023;

Motivazione: Con tale provvedimento è stato costituito il Collegio Sindacale AST FM che si è insediato con verbale ID:1045457/03/04/2023/FMDIR per cui necessita provvedere alla relativa copertura di spesa giusta parametro ex art.3 co.13° d.lgs.n.502/92 mod. ex d.lgs.n.229/99 (compenso individuale pari al 10% del trattamento economico complessivo spettante al Legale Rapp.te della Azienda USL –ossia € 140.000€/anno quale trattamento fondamentale e fino ad € 28.000 quale emolumento accessorio di risultato ex DGRM 1869/22-maggiorato di 1/5 per il Presidente dell'Organismo).

Questo Istruttore si è posto la questione relativa all'abbattimento ex art.1 co.126° L.n.662/96 per il componente MEF al quale riguardo è stato acquisito il parere dell'Ufficio Coordinamento Legislativo di tale Dicastero n.212/CONSUL/2602 del 05/03/2008 che ritiene tale norma abrogata (implicitamente) dall'art.29 co. 1° DL n.223/2006 nella misura in cui esso richiama esclusivamente l'art.1 co.58° L.266/2005 -in materia di riduzione dei compensi degli organismi collegiali- sì da potersi intendere tacitamente esclusa o quanto meno non confermata la vigenza successiva dell' art.1 co.126° L.n.662/96.

Si ritiene rispettosamente l'argomento non condivisibile; al di là della autodichiarata contraddittorietà di tale parere con quello di cui alla nota prot.2876 del 06/02/2008 del Dip.to RGS (del medesimo MEF), ivi citato, si valuta l'esegesi abrogativa non coerente con la *ratio* della disciplina (purtroppo scarsamente coordinata) che asseritamente avrebbe abrogato per implicito l' art.1 co.126° L.n.662/96 mercé suo mancato richiamo.

Recita infatti l'art.29 co.1° DL n.223/2006 conv. in L.248/2006 *“Fermo restando il divieto previsto, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*.

Orbene *nulla quaestio* sul fatto che la prima parte del comma è inapplicabile all'AST FM sia per esaurimento degli effetti ivi previsti all'anno 2006 sia per l'essere l'AST FM una P.A. di nuovo conio di modo che non vi è, per così dire, un pregresso di *“spesa complessiva”* storica riducibile sia perché –per quanto qui occupa- la riduzione ivi prevista non si riferisce agli emolumenti individuali ma al costo complessivo rispetto al contenimento del quale viene rimessa alle Amministrazioni la strategia di risparmio (ad es. riduzione dei componenti di un organismo collegiale anziché abbattimento del compenso di ciascuno dei suoi membri, etc...) .

Resta il richiamo additivo all'art. l'art.1 co.58° L.266/2005 astrattamente applicabile a questa Amministrazione perché ricadente nell'art.1 co.2° D.Lgs.n.165/01; recita tale comma 58° *“Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”*.

Si valuta che tale norma, anch'essa comunque in se inapplicabile all'AST FM per le medesime ragioni di Sua peculiarità (P.A. neo-istituita) testé esplicate, sia inidonea a recare in se l'effetto abrogativo tacito sul (non richiamato) art.1 co.126° L.n.662/96 che invece l'Ufficio Coord.to Legislativo MEF le annette.

Infatti essa si riferisce *“ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati”*; sul dato testuale sono coltivabili due ordini di considerazioni : la prima, di carattere intuitivo, è che la previsione risulta così generica da tollerare ampiamente l'ultravigenza della legge speciale antecedente (l'art.1 co.126° L.n.662/96 che recita *“I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui.”*); qui infatti il portato specializzante è addirittura triplice perché la norma si applica: (a) ai componenti del collegio sindacale (b) che siano dipendenti pubblici (c) senza riferimenti temporali e/o di spesa storica di modo che si valuta prevalente l'opzione ermeneuta ex art.14 anziché quella ex art.15 disp.prelim.CC come verosimilmente parrebbe essersi orientata la stessa RGS nel proprio (opposto) parere sopra citato.

Vi è poi anche una seconda considerazione conducente : infatti l'art.1 co.58° L.266/2005 interessa(va) i componenti degli organi collegiali di direzione-indirizzo delle P.A. e di quelli di controllo delle Stesse stabilendo un abbattimento generalizzato per gli uffici collegiali, in qualche modo parallelo, tra i collegi che hanno potere decisionale/direttivo e quelli che hanno potere di verifica sui primi; tale norma dunque testualmente non si applica(va) agli organi monocratici e dunque non al DG di una AUSL (si ricordi che il DA ed il DS si una AUSL non costituiscono collegio con il DG perché il potere decisionale è affidato *ex lege* solitariamente a quest'Ultimo ex art.3 co.6° d.lgs.n.502/92) e dunque nemmeno al Collegio Sindacale di una AUSL pena altrimenti l'irragionevole alterazione del parallelismo appena cennato.

Infatti, diversamente concludendo, si sarebbe verificato che i componenti del collegio sindacale dell'AUSL (remunerati a tale titolo in ragione di una percentuale del trattamento stipendiale del DG) avrebbero avuto una defalcazione retributiva che però il DG dell'Ente non avrebbe patito con una vistosa sperequazione soggettiva nel concorso al risparmio di spesa.

Per quanto sopra esposto si ritiene rispettosamente di doversi discostare dalla motivazione sottesa al parere Uff.Coord.Legs.vo MEF sopra detto anche se si considera di poterne di fatto condividere gli esiti in forza di distinto percorso motivazionale.

Giova infatti ricordare che l'originario testo dell'art.3 co.13° d.lgs.n.502/92 recita “...L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti”.

E' quindi sopraggiunto in materia il d.lgs.n.229/99 che ha trasformato il collegio dei revisori in collegio sindacale, con compiti peraltro accresciuti (art.3 ter d.lgs.502/92), ed ha sancito al co.4° di tale articolo “I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unite sanitarie locali si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo”; dunque la normativa specifica di settore (sugli Organi di controllo dell'AUSL), successiva all'art.1 co.126° L.n.662/96, ha confermato -*sic et simpliciter* e senza eccezioni- “tutti e solamente” “*i riferimenti [espressi] contenuti nella normativa....*” già rivolti “specificamente” ai revisori delle AAUUSLL (e si noti bene “solo ed esclusivamente” questi), trasferendoli ai sindaci , escluso dunque quant'altro non confermato.

Resta quindi incluso nella conferma *ex lege* anche il meccanismo originario di calcolo degli emolumenti ex art.3 co.13° d.lgs.n.502/92 (testo storico) da ritenersi quindi ribadito nel 1999 con seguente abrogazione (qui si implicita) della norma intermedia del 1996 sull'abbattimento del compenso sia perché generale rispetto a quella speciale, precipuamente dettata per gli organi di controllo della AUSL, sia perché non espressamente confermata dalla novella che ha riordinato esaustivamente e precipuamente l'intera materia per le PP.AA. sanitarie (art.15 disp.prel.CC).

Alla luce di tale ricostruzione può dunque essere interpretata la disposizione del comma 590° art.1 L.160/2019 (tabella A) che esclude gli enti del SSN dalla disapplicazione dell'art.1 comma 126° L.662/96; tale più recente disposizione –nella qui proposta esegesi- recherebbe dunque una *ratio excludendi* fondata sulla già intervenuta e perfezionata abrogazione (implicita) testé descritta e non già sulla sopravvenienza della norma del 1996 nel senso che non avrebbe senso ricomprendere in una previsione esonerativa una disposizione già tacitamente espunta dall'ordinamento.

Su questo aspetto è pertinente il richiamo alla Giurisprudenza Costituzionale (sent.13/2012) giusta la Quale la reviviscenza di una legge abrogata interviene solo quando sia “espressamente” abrogata la norma abrogatrice il che non ricorre nella odierna fattispecie.

Peraltro tale lettura consente di prevenire – quanto alle AAUUSLL- una interpretazione confliggente tra normativa statale e prerogative regionali nella organizzazione del SSR che verrebbero verosimilmente menomate *de relato* ove, alla potestà della Regione di fissare l'emolumento del DG seguisse, un automatismo indifferenziato nazionale di abbattimento dei compensi per uno dei componenti del collegio sindacale che in definitiva è l'altro organismo di cui consta necessariamente l'Ente del SSR (cfr. Corte Cost sent.n.98/2018).

D'altro canto la legge delega n.419/98 (da cui trae legittimazione il d.lgs.n.229/99) all'art.2 co.1° lett.b) indica proprio nel completamento del processo di regionalizzazione/aziendalizzazione uno dei basilari principi direttivi.

Tanto premesso si propone al Commissario Straordinario di adottare il deliberato di cui al frontespizio del presente atto.

Il Direttore dell'UOC

Dott. Simone Aquilanti

- ALLEGATI -

nulla